

# CONVENZIONE

**PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, EDUCATIVE E RESIDENZIALI, DI MINORI ASSISTITI DAL SETTORE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DEL COMUNE DI CESENA CHE AGISCE IN QUALITA' DI COMUNE CAPOFILA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE NEL DISTRETTO CESENA-VALLE SAVIO**

FRA

Il Comune di Cesena rappresentato dal Dott. Matteo Gaggi nato a Cesena il 31/10/1969 domiciliato per la carica presso il Comune di Cesena, Piazza del Popolo nr. 10 il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cesena, C.F. 00143280402, nella sua qualità di Coordinatore della Gestione Associata dei Servizi Sociali

E

L'Associazione Comunità San Maurizio, P. IVA e C.F. 01733150401, con sede legale in Via Prati Verdi nr. 9 – Comune di Borghi (FC), rappresentata dal Sig. Molari Maurizio nato a Rimini (RN) il 11/06/1966 in qualità di rappresentante legale ( Tel. 0541/947471)

PREMESSO CHE

- In data 15/02/2007 è stata sottoscritta la “convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali e per l'integrazione delle attività socio-sanitarie nel distretto Cesena-Valle Savio” da parte dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario di Cesena-Valle Savio (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto), l'Az. USL di Cesena e la Provincia di Forlì-Cesena, che individua il Comune di Cesena quale Ente Capofila a cui sono attribuite le funzioni di coordinamento e gestione delle attività in essa previste;

Fra le materie comprese nella convenzione vi è anche quella relativa all'inserimento di minori, preadolescenti e adolescenti, presso adeguate strutture socio-assistenziali, qualora si vengano a trovare:


- temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo per i quali non è proponibile o praticabile un affidamento familiare;
- in una delle situazioni in cui l'autorità giudiziaria minorile, in sede di competenza civile, amministrativa e penale, decreta l'allontanamento dal nucleo di origine;
- nel contesto di una famiglia che, pur offrendo rapporti affettivi significativi, non è in grado, per problemi di diversa natura, di garantire convenienti ed adeguate risposte alle esigenze relazionali, educative, psicologiche e di protezione dei minori stessi;

Le Strutture socio-assistenziali in grado di ospitare tali minori sono articolate secondo le seguenti tipologie:

- comunità di pronta accoglienza;
- comunità di tipo familiare;
- comunità educativa;

FATTO PRESENTE CHE

Allo scopo di disciplinare le modalità di inserimento dei minori si rende necessario adottare uno schema tipo di convenzione tra il Comune di Cesena e la Struttura socio-assistenziale ospitante, in grado di garantire che



il progetto venga effettuato correttamente e nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa di settore.

La convenzione riguarda l'inserimento di minori presso strutture residenziali che abbiano già acquisito l'autorizzazione al funzionamento di cui alla L.R. 12 ottobre 1998 n. 34 e alla direttiva, di cui alla deliberazione di Giunta 1 marzo 2000 n. 564;

tutto ciò premesso:

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 **Oggetto.** L'oggetto della convenzione riguarda la definizione delle modalità di inserimento presso la Struttura socio-assistenziale educativa di minori, preadolescenti e adolescenti che si vengono a trovare temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo;

Art. 2 **Finalità dell'intervento.** Intervenire per integrare o sostituire temporaneamente funzioni familiari compromesse e offrire al bambino e all'adolescente un ambiente educativo-relazionale in cui rielaborare un progetto per il futuro;

Art. 3 **Destinatari.** Sono destinatari di tali interventi i minori che si vengono a trovare:

- temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo per i quali non è proponibile o praticabile un affido familiare;
- in una delle situazioni in cui l'autorità giudiziaria minorile, in sede di competenza civile, amministrativa e penale, decreta l'allontanamento dal nucleo di origine;
- nel contesto di una famiglia che, pur offrendo rapporti affettivi significativi, non è in grado, per problemi di diversa natura, di garantire convenienti ed adeguate risposte alle esigenze relazionali, educative, psicologiche e di protezione dei minori stessi.

Art. 4 **Ruolo della Struttura.** La Struttura si impegna a:

- perseguire obiettivi e adottare metodi educativi fondati sul rispetto dei diritti del minore, sull'ascolto e la partecipazione dello stesso al progetto che lo riguarda;
- favorire relazioni significative tra i ragazzi e tra loro ed i genitori, agevolando in particolare le relazioni tra fratelli, laddove abbiano un significato positivo;
- favorire i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso l'utilizzo dei servizi scolastici, del tempo libero, socio-sanitari, e di ogni altra risorsa presente all'interno del territorio;
- collaborare con i servizi sociali territoriali preposti alle funzioni di tutela e vigilanza dell'infanzia e dell'età evolutiva e con le autorità giudiziarie competenti;

Art. 5 **Ammissione e dimissione.** L'inserimento dei minori presso la comunità è preceduta dalla richiesta scritta da parte del Coordinatore della Gestione Associata contenente:

- le generalità del minore;
- la bozza del progetto personalizzato;
- la durata dell'inserimento;
- l'impegno a farsi carico della retta;

L'ammissione è subordinata all'autorizzazione scritta della Struttura, la quale deve essere inviata al Comune di Cesena prima dell'inserimento o contestualmente;

Il Comune di Cesena non assumerà alcuna responsabilità e non si farà carico di alcun pagamento di retta, qualora i minori siano stati accolti dalla Struttura senza la prescritta richiesta.

La Struttura non potrà procedere alla dimissione del minore, se questa non è stata concordata preventivamente con gli operatori dei Servizi Sociali del Comune di Cesena;



- Art. 6 **Progetto individuale.** Per ciascun inserimento, l'operatore del Servizio Sociale del Comune di Cesena, elabora un progetto educativo personalizzato, sulla base dell'individuazione delle esigenze e caratteristiche personali del minore. In tale progetto vanno delineati i percorsi, le metodologie educative, gli ambiti di intervento congiunto e la durata presunta di permanenza presso la struttura; Nella realizzazione del progetto la Struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti del minore e ad evitare, in tutte le sue fasi, ogni forma di costrizione.
- Art. 7 **Verifiche periodiche.** Gli operatori dei Servizi Sociali del Comune di Cesena, responsabili del progetto, verificano periodicamente l'andamento del programma, la corretta effettuazione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla migliore utilizzazione delle risorse e, se del caso, concordano con gli operatori della Struttura eventuali variazioni da apportare.  
Per quanto riguarda invece le funzioni relative alla vigilanza circa la permanenza dei requisiti minimi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, si rinvia alla competenza della Commissione prevista al paragrafo 6.2 dell'art. 6) della direttiva regionale, di cui alla deliberazione di Giunta 1.3.2000 n. 564;
- Art. 8 **Responsabilità e coperture assicurative.** La Struttura è tenuta alla copertura dei rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile per danni a cose o persone, sia in riferimento ai minori inseriti che agli operatori della stessa Comunità.  
Il Comune di Cesena è completamente sollevata da ogni responsabilità e non risponderà per alcuno dei danni e/o infortuni che dovessero verificarsi in una qualunque delle fasi di gestione del progetto, anche per cause connesse (ad es. infortuni verificatisi all'esterno della sede, in occasione di gite, uscite didattiche, ecc.).
- Art. 9 **Conclusione del programma.** Al termine del programma la Struttura è tenuta a trasmettere una relazione sull'intero programma realizzato e sui risultati raggiunti; un'eventuale proroga della permanenza presso la stessa può essere autorizzata esclusivamente dagli operatori dei Servizi Sociali del Comune di Cesena, con comunicazione scritta.  
In caso di fuga del minore gli operatori della Struttura sono tenuti a darne comunicazione urgente al Coordinatore della Gestione Associata del Comune di Cesena e alle forze di Polizia.
- Art. 10 **Formazione.** La Struttura è disponibile a partecipare a momenti di formazione, al fine di aumentare le competenze degli Operatori.
- Art. 11 **Pagamento della retta.** Il Comune di Cesena si fa carico del pagamento della retta giornaliera fissata per l'anno 2007, a seconda della tipologia di inserimento, come di seguito indicato:

TIPO INSERIMENTO/UTENTE	RETTA
- Minori con patologia sociale, tossicodipendenza, ecc. – Area attività terapeutica riabilitativa	€ 68,87 (IVA 4% esclusa)
- Minori con patologia psichiatrica (escluso psicosi attiva) – Area attività terapeutica riabilitativa	€ 86,06 (IVA 4% esclusa)

Le rette di cui sopra si intendono onnicomprensive, esclusi oneri fiscali, se e in quanto dovuti.  
Per gli anni successivi, la suddetta retta verrà aggiornata all'indice (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, generale e nazionale.



Eventuali maggiorazioni possono essere riconosciute solo a fronte di un rafforzamento dei servizi erogati e alla condizione che siano di effettivo vantaggio per i minori inseriti.

In ogni caso il Comune di Cesena non si farà carico del pagamento di rette o maggiorazioni che non siano state accettate con comunicazione scritta.

**Art. 12 Modalità del pagamento.** Le note/fatture, intestate ai Servizi Socio-Educativi del Comune di Cesena devono essere emesse mensilmente, in conformità alle indicazioni impartite. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni.

**Art. 13 Riservatezza dei dati personali.** Il legale rappresentante dell'Associazione Comunità San Maurizio, è nominato "Responsabile del trattamento dei dati personali" necessari per le attività a finalità istituzionale di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 196.

In particolare il Responsabile dovrà:

- adottare tutte le disposizioni operative necessarie per la sicurezza dei dati trattati;
- individuare e nominare quali "Incaricati di trattamento" gli operatori/esecutori che materialmente svolgeranno le operazioni di trattamento dei dati personali;
- informare prontamente il Comune di Cesena di ogni questione rilevante ai fini della legge;
- dare informazione agli interessati e garantirne i diritti riconosciuti ai sensi dell'art.7 del D.lgs 196/2003;
- eseguire, in generale, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003;
- attenersi alle ulteriori disposizioni che perverranno dal Titolare.

**Art. 14 Inadempimenti.** Eventuali inadempienze della presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:

- per inosservanza della vigente normativa;
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze degli obblighi assunti dalle parti;
- per la definizione da parte del Comune di Cesena di un nuovo progetto individuale.

In tutti i casi, con l'interruzione del servizio, cessa anche l'onere del Comune di Cesena di corrispondere il compenso pattuito.

**Art. 15 Variazioni alla convenzione.** Ogni eventuale modifica alla presente convenzione, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.


**Art. 16 Durata.** La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/2007 salvo i casi di risoluzione di cui al precedente Art. 13).

La convenzione potrà essere rinnovata per un anno. In tal caso la retta sarà aggiornata con le modalità indicate al precedente Art. 10).

**Art. 17 Norma finale.** La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le eventuali spese di bollo, nei casi previsti dal D.P.R. 26.10.1972 n. 642, e le spese di registrazione sono a carico della Struttura.

**Per la Struttura**

Il rappresentante legale



**COMUNITA' S. MAURIZIO**

Sede Legale:

Via Prati Verdi, 9 - 47030 BORGHI (FC)

Tel. 0541 - 939042

Partita IVA 01.733.150.491

IL PRESIDENTE

**Per il Comune di Cesena**

**IL COORDINATORE DELLA  
GESTIONE ASSOCIATA**

(Dr. Matteo Gaggi)